

n. 14112/2018 v.g.



**Tribunale di Roma**

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla  
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, vista la nota trasmessa dall'ufficio avente ad oggetto «San S.R.L. (

. Notifica ed esecuzione dell'ordinanza emessa il 23/07/2018 dal Tribunale di Roma Sezione specializzata delle misure di prevenzione nei confronti di Renato nato Roma il 04/05/1963»;

premessi che, in data 26 luglio 2018, è pervenuta all'ufficio del registro la nota della Questura di Roma- Divisione polizia anticrimine (prot. ), con la quale è stata trasmessa, per la notifica ed esecuzione, l'ordinanza emessa, in data 23 luglio 2018, dal Tribunale di Roma Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione, nei confronti di Renato nato a Roma il 4 maggio 1963;

considerato che il provvedimento del Tribunale del 23 luglio 2018, allegato alla nota della Questura, «ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni relative ai provvedimenti di sequestro e di confisca emessi nel procedimento di prevenzione n. 268/08 RGMP a carico di Renato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Roma 1»;

ritenuto che, a seguito della nota della Questura in epigrafe richiamata, l'ufficio del registro ha effettuato la seguente annotazione: "con provvedimento del 23/07/2018 il Tribunale di Roma, Sezione di Prevenzione, ha ordinato le cancellazioni delle trascrizioni e delle



annotazioni relative ai provvedimenti di sequestro e confisca emessi nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 268/08 RGMP a carico di Renato" e che tale iscrizione è stata eseguita il 10/08/2018;

considerato che l'ufficio del registro ha precisato che tutte le annotazioni appena elencate sono riportate esclusivamente nelle visure storiche del registro imprese di tutte le società indicate in quanto l'ufficio, a seguito dei provvedimenti di revoca depositati il 23/11/2010-21/07/2011 e il 07/04/2017, ha provveduto alla completa ablazione dei dati dalle visure ordinarie estraibili dal Registro Imprese;

considerato, tuttavia, che l'ufficio del registro - il quale richiama quanto disposto da Cass, 9 agosto 2017, n. 19761 recependo le statuizioni di cui Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2017, C-398/15 - dubita che si debba procedere alla cancellazione di tutte le trascrizioni ed annotazioni, anche storiche, effettuate nel registro delle imprese effettuate nel Registro delle Imprese degli atti aventi ad oggetto le misure di prevenzione emesse nei confronti del Sig. Renato nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 268/08 RGMP e arrecanti l'iscrizione del sequestro e della confisca delle quote di partecipazione delle società indicate in oggetto come richiesto nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 23/07/2018 ai sensi del art. 24 comma 2 bis del decreto legislativo del 6/09/2011 cd. Codice antimafia come modificato dalla L. 161/2017;

considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste un diritto all'oblio dei dati personali contenuti nel Registro imprese, essendo legittime le iscrizioni e la conservazione delle informazioni relative ai soggetti iscritti nel Registro Imprese in quanto le esigenze della pubblicità legale/commerciale prevalgono sull'interesse del privato ad impedirla, e ciò in funzione delle ragioni di certezza delle relazioni commerciali che l'istituzione del Registro delle Imprese soddisfa (Cass, 9 agosto 2017, n. 19761 la quale, recependo le statuizioni di cui Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2017, C-398/15 ha affermato che l'ordinamento italiano non contempla il diritto dell'ex amministratore di ottenere la limitazione temporale o soggettiva dell'ostensione a terzi del proprio nome, iscritto nel registro delle imprese, pur quando la società sia fallita e poi cancellata dal registro



e ciò ove pure l'interessato invochi un proprio interesse a non rendere più conoscibili i dati che lo riguardano. In altre parole, è stato così stabilito che le esigenze della pubblicità commerciale prevalgono sull'interesse del privato ad impedirla, in funzione delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali che il detto registro soddisfa);

considerato, tuttavia, che il presupposto da cui muove la richiamata giurisprudenza è costituito dalla circostanza che quella determinata iscrizione (non soggetta al c.d. diritto all'oblio) sia intervenuta sulla scorta dell'esistenza di tutti i presupposti, anche sostanziali, che la rendevano necessaria (nel caso che ha dato vita al richiamato arresto giurisprudenziale il fallimento del soggetto che richiedeva la cancellazione dell'iscrizione era intervenuto nella sussistenza dei presupposti per la relativa dichiarazione, presupposti non posti in contestazione neppure dall'istante medesimo);

ritenuto, al contrario, che, nel caso di specie, per come si evince dal provvedimento del 23 marzo 2018 del Tribunale di Roma, il Sig. Renato è stato assolto (con sentenza divenuta definitiva in data 26 novembre 2016) dai reati a lui ascritti nel procedimento penale n. 45030/2002 r.g.n.r. per non avere commesso il fatto e che la confisca precedentemente ordinata era stata revocata e le quote societarie dissequestrate;

ritenuto che i presupposti che hanno dato origine alle iscrizioni relative al sequestro ed alla confisca precedentemente disposti sono stati ritenuti, già in sede penale, insussistenti (cfr., provvedimento del Tribunale di Roma del 7 aprile 2017 dove si legge che, "pur confermandosi l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale, si deve ricordare che la statuizione del Tribunale sulla mancata partecipazione del ai delitti contestati potrebbe essere superata solo sulla base di elementi diversi da quelli valutati dal giudice penale. In mancanza di tali elementi diversi, si deve concludere che da tale pronuncia si ricava che è stata esclusa la partecipazione del ai fatti in contestazione e che (...) non emerge alcun traffico delittuoso ascrivibile al desumibile da quanto accertato nel processo n. 45030/02");

considerato, dunque, che quelle iscrizioni si sono rivelate essere state



eseguite in difetto dei presupposti di legge;

**p.q.m.**

visto l'art. 2191 c.c., dispone d'ufficio la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni, anche storiche, effettuate nel registro delle imprese degli atti aventi ad oggetto le misure di prevenzione emesse nei confronti del Sig. Renato nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 268/08 RGMP e arrecanti l'iscrizione del sequestro e della confisca delle quote di partecipazione delle società indicate in oggetto come richiesto nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 23/07/2018 ai sensi del art. 24 comma 2 bis del decreto legislativo del 6/09/2011 cd. Codice antimafia come modificato dalla L. 161/2017.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 23 marzo 2021

**Il Giudice del registro delle imprese**  
**(dott. Guido Romano)**

